

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
CON INSERIMENTO SUL SITO WEB UFFICIALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DELLA REGIONE
SICILIANA
IN RELAZIONE AL RICORSO PROPOSTO DA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO - SICILIA
ONLUS AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA (SEZIONE
PRIMA) - N. R.G. 393/2019**

I sottoscritti Avv.ti Marco Gaetano Pulvirenti (c.f. PLVMCG78D28C351K, p.e.c. marcogaetano.pulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it), Massimo Ferrante (c.f. FRRMSM77M06C351P, p.e.c. avv.massimoferrante@pec.it) ed Elisabetta Ferraro (c.f. FRRLBT77D54G273I, elisabettaferraro@pecavvpa.it), n.q. di procuratori e difensori, congiuntamente e/o disgiuntamente, di COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO - SICILIA ONLUS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Andrea Nucita, nato a Tradate (VA) il 10.02.1978, residente a Messina in Via S. Maria Alemanna, c.f. NCTNDR78B10L319K, corrente in Catania via C. Ursino 4, c.f. 97091710836, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ferraro in Misilmeri (PA) corso Vittorio Emanuele, 539 giusta procura in calce al ricorso introduttivo, con richiesta di comunicazioni e notificazioni di legge al numero di fax 095/432130, o all'indirizzo p.e.c. marcogaetano.pulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it

RICHIEDONO

la notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web ufficiale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, così come disposto dal T.A.R.S. con ordinanza n. 00356/2019 Reg.Prov.Cau. emanata nel procedimento n. 00393/2019 R.G.

A tal fine si richiede la pubblicazione di quanto segue.

1. SUNTO DEL RICORSO

Con Deliberazione n. 359 del 03.10.2018 la Giunta della Regione Siciliana deliberava di approvare, ai sensi dell'art. 128 comma 8 ter della l.r. n. 11/2010, lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione Siciliana, di un sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati, per l'esercizio finanziario 2018.

Detto schema era riportato nella nota prot. 49639 dell'01.10.2018 quale avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la concessione di un sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi per la realizzazione per l'anno 2018 di iniziative di rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuotesse con riflessi positivi sull'economia del territorio.

A tal fine era prevista la presentazione di una istanza che contenesse tra le altre cose, una relazione dettagliata della struttura dell'ente, del personale occupato, dei curricula degli operatori, del personale e dei singoli componenti degli organi di amministrazione e dell'elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente; inoltre occorreva

indicare un elenco di tutte le entrate e i finanziamenti ottenuti nel triennio precedente specificando la finalizzazione del contributo regionale, eventuali ulteriori contributi con l'indicazione della denominazione dei soggetti erogatori; dovevano poi essere allegati i bilanci consuntivi approvati degli ultimi tre anni in copia conforme all'originale nonché relazione analitica dell'attività per la quale veniva richiesto il finanziamento.

Tra i Dipartimenti regionali coinvolti dall'avviso vi era il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali per l'area tematica delle attività sociali, del disagio sociale, della disabilità e della legislazione antimafia.

La Comunità di Sant'Egidio – Sicilia Onlus presentava istanza di contributo per il progetto "Un anno con Sant'Egidio, Solidarietà, accoglienza e integrazione, sostegno alle nuove e vecchie povertà in Sicilia". Nella domanda venivano allegati i bilanci consuntivi degli ultimi tre anni in copia conforme all'originale.

A seguito della pubblicazione in data 12.12.2018 della Deliberazione di Giunta Regionale, apprendeva che nella graduatoria delle manifestazioni di interesse, che era stata trasmessa alla Giunta dal Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali con nota prot. 36890 del 12.11.2018, essa non era stata ammessa al contributo in quanto i bilanci consuntivi non risultavano approvati. Nella medesima nota peraltro veniva specificato che al fine del «rispetto dei tempi assegnati» non si era proceduto ad alcun soccorso istruttorio.

La ricorrente ha pertanto proposto ricorso

Contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, in persona del suo Assessore *pro tempore*, c.f. 80012000826, con sede in via Trinacria, n. 34, 36 - 90100 Palermo, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, siti in Palermo Via Valerio Villareale 6;

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del suo Presidente *pro tempore*, c.f. 80012000826, con sede in Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo, domiciliata *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, siti in Palermo Via Valerio Villareale 6;

GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del suo Presidente *pro tempore*, c.f. 80012000826, con sede in via Trinacria, n. 34, 36 - 90100 Palermo, domiciliata *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, siti in Palermo Via Valerio Villareale 6;

FONDAZIONE ÈBBENE, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Via Pietro Carrera n°23 - 95123 Catania, c.f. 93181480877

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

Della Deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 12.12.2018 (nei limiti della tutela del ricorrente); della nota prot. 36890 del 12.11.2018 (nei limiti della tutela del ricorrente); della deliberazione n. 359 del 03.10.2018 (nei limiti della tutela del ricorrente); della nota prot. 12936 del 02.10.2018 (nei limiti della tutela del ricorrente); della nota prot. 49639 dell'01.10.2018 contenente lo schema di avviso pubblico (nei limiti della tutela del

ricorrente); della nota prot. 869 del 10.01.2019 (nei limiti della tutela del ricorrente); nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti.

I motivi di ricorso sono i seguenti.

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 128 commi 1, 3 bis e 8 ter legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 2 legge 07 agosto 1990 n. 241 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 2 legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 – Eccesso di potere per sviamento.

La ricorrente non è stata ammessa al contributo in quanto i bilanci consuntivi non risultavano approvati. Tale decisione è però errata ed illegittima.

Invero, l’art. 128 l.r. n. 11/2010 prevede al comma 1 che la Regione Siciliana concede un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell’immagine della Regione e dell’economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull’economia del territorio.

Il comma 3-bis prevede poi che ai fini del riconoscimento, dell’attribuzione e dell’erogazione del contributo gli enti presentano, tra l’altro, il «bilancio degli ultimi tre anni» (lett. c).

Il comma 8 ter specifica infine che la Giunta regionale entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, approva lo schema di avviso generale di selezione e individua la struttura di massima dimensione che provvede alla pubblicazione dello stesso. Tale avviso contiene le modalità attuative contenute nel presente articolo e indica i dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale. Ai dipartimenti competenti devono pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, i documenti previsti dal presente articolo, debitamente redatti e sottoscritti dal legale rappresentante degli enti.

Come si vede, dalla lettura delle disposizioni sopra indicate emerge che tra i documenti da allegare all’istanza vi sono i bilanci degli ultimi tre anni, senza l’ulteriore specificazione della necessità che si tratti di bilanci «approvati» come richiesto nell’avviso.

Sotto questo profilo è pertanto evidente la illegittimità dell’avviso in lite, il quale prevede un elemento ulteriore, la approvazione dei bilanci, non richiesto dalla legge regionale.

L’amministrazione regionale pertanto ha errato nel non ammettere al finanziamento la Comunità di Sant’Egidio Sicilia – ONLUS sulla base della mancata allegazione dell’approvazione dei bilanci.

Né del resto controparte avrebbe potuto onerare i richiedenti il finanziamenti dell’ulteriore requisito dell’approvazione del bilancio. Invero, a parte la considerazione della violazione di legge sopra evidenziata, la previsione della necessità dell’allegazione dell’approvazione dei bilanci costituisce un aggravamento degli oneri procedurali, come tali vietati dall’art. 1 comma 2 legge n. 241/1990 e dall’omologa disposizione contemplata dalla l.r. n. 10/1991.

Ad ogni buon conto, si fa presente che i bilanci dell'odierna ricorrente sono stati tempestivamente approvati, come dimostra la odierna produzione.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 128 commi 1, 3 bis e 8 ter legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria.

L'avviso non prevede in alcuna sua parte la esclusione di una istanza di contributi per il solo fatto che la domanda non sia accompagnata dalla allegazione dell'approvazione dei bilanci. Né analoga previsione è contenuta nelle disposizioni di legge regionale applicabili. Anche sotto questo profilo pertanto appare erroneo ed illegittimo l'operato dell'amministrazione regionale.

Va richiamato il principio di tassatività dei motivi e delle cause di esclusione che, sebbene elaborato nel settore delle procedure ad evidenza pubblica, è pacificamente ritenuta applicabile anche nei procedimenti per l'erogazione di finanziamenti.

La tassatività delle ipotesi di esclusione infatti costituisce specificazione dei principi di proporzionalità e del "favor participationis", e assurge a principio generale ed è quindi applicabile anche ad una procedura pubblica selettiva per l'ammissione a finanziamenti. Da tale principio discende che, qualora manchi, nelle disposizioni che regolano siffatte procedure, una chiara prescrizione che imponga in modo esplicito l'obbligo dell'esclusione, vale il principio della più ampia partecipazione alla gara allo scopo di garantire il migliore risultato per l'amministrazione. Inoltre, le cause di esclusione eventualmente previste, poiché limitano la libertà di concorrenza nonché il principio di massima partecipazione, non possono essere interpretate analogicamente (Consiglio di Stato, sez. V, 15/04/2013, n. 2064). Occorre infatti garantire la maggior tutela della concorrenza in ossequio al principio di ampia partecipazione (T.A.R., Palermo, sez. II, 18/12/2013, n. 2489; T.A.R., Cagliari, sez. I, 23/10/2013, n. 660).

Invero, il principio in parola ha carattere e portata generale ed è ispirato ai principi europei di parità di trattamento e trasparenza (vd. CGUE, Sez. VI, 2 giugno 2016, C-27/15) e comporta che le cause di esclusione devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità di estensione analogica (cfr. C.d.S., Sez. V[^], sentenza n. 2064/2013; TAR Trieste, 06.06.2017 n. 202; Cons. St., SEZ. VI – sentenza 2 gennaio 2017 n. 1; TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III – sentenza 27 febbraio 2017 n. 2852tassa). Pertanto, la sanzione della esclusione non solo deve essere espressamente prevista dalla norma di legge, ma deve altresì essere certo il carattere imperativo del precetto che impone un determinato adempimento ai partecipanti ad una gara (cfr. Cons. St. Sentenze 16 ottobre 2013, n. 23 e, in particolare, 7 giugno 2012, n. 21).

Ora, l'allegazione dell'approvazione dei bilanci a pena di irricevibilità non è assolutamente prevista nell'avviso, ma è stata introdotta surrettiziamente dall'amministrazione.

Ne consegue che la odierna ricorrente non poteva essere esclusa dal contributo per la mancata allegazione dell'approvazione dei bilanci non prevista dalla legge regolativa del procedimento in lite né direttamente dall'avviso.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. b legge 07 agosto 1990 n. 241 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. b legge regionale 30 aprile 1991

n. 10 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 07 agosto 1990 n. 241 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria – Eccesso di potere per motivazione erronea, incongrua e/o insufficiente.

L’amministrazione ha ritenuto nella nota prot. 36890 del 12.11.2018 che al fine del «rispetto dei tempi assegnati» non si era proceduto ad alcun soccorso istruttorio.

Contrariamente all’assunto di controparte, sarebbe stato necessario oltre che opportuno procedere a disporre il soccorso istruttorio. La presunta incompletezza della domanda di ammissione al finanziamento pubblico (incompletezza comunque da escludere per i motivi visti sopra), lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 e dell’omologa norma della legge regionale n. 10/1991. Tali disposizioni infatti impongono all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo "la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete" ma eventualmente anche di "ordinare esibizioni documentali" (in questo senso vd. T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 06/06/2016, n. 483).

In particolare, nel caso oggi in lite non si sarebbe trattato di ordinare la presentazione di ulteriori documenti previsti dalla lex specialis della procedura ma di disporre una istruttoria integrativa che, di certo, non si poneva in contrasto con il principio della par condicio tra i partecipanti alle procedure amministrative di massa o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti, che la giurisprudenza prevalente individua quale limite estrinseco del dovere di soccorso istruttorio (si veda, ex multis, Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248). Invero, la odierna ricorrente aveva tempestivamente presentato i bilanci degli ultimi tre anni, seppur privi della approvazione; quindi l’integrazione non avrebbe mutato la consistenza sostanziale dei documenti già inviati, ma solo regolarizzato nella forma alcuni di essi (i bilanci).

Va da sé peraltro che la giustificazione addotta dall’amministrazione per escludere il soccorso istruttorio è evidentemente erronea, incongrua ed insufficiente, limitandosi a riferirsi a non meglio specificati tempi assegnati da rispettare (laddove il soccorso istruttorio avrebbe allungato al massimo di pochi giorni il tempo del procedimento, soprattutto in un caso come quello in lite in cui la odierna ricorrente avrebbe potuto fornire in brevissimo tempo la prova della approvazione dei bilanci).

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis legge 07 agosto 1990 n. 241 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 bis legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria.

L’amministrazione regionale, prima di procedere all’esclusione del finanziamento, avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assegnando termine per la presentazione di osservazioni e documenti, come prescritto dall’art. 10 bis legge n. 241/1990 e dell’art. 11 bis l.r. n. 10/1991.

Sotto questo profilo va rilevato che solitamente l’amministrazione regionale comunica il preavviso di rigetto nei procedimenti di erogazione di contributi e finanziamenti. A titolo

di esempio si indica il procedimento di cui all'Avviso Pubblico Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala": in quel caso, con nota del 10.08.2018 è stato fissato un termine per la presentazione di documenti integrativi (soccorso istruttorio) o di controdeduzioni all'avviso di esclusione.

Anche sotto questo profilo quindi è evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

5. Domanda di risarcimento del danno.

I provvedimenti impugnati, e in particolar modo la nota di non ammissione al contributo, rischiano di causare alla società ricorrente un grave danno, consistente nell'impossibilità di fruire del chiesto finanziamento per lo svolgimento del progetto sociale presentato.

Detto danno può essere quantificato in via equitativa, tenendo conto che nell'Avviso era chiarito che l'importo del finanziamento da erogare non era predeterminabile dai soggetti richiedenti, ma che le commissioni esaminatrici avrebbero stimato l'ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse necessarie.

Istanza cautelare

Il pregiudizio innanzi paventato potrà essere evitato o quantomeno mitigato solo attraverso l'adozione di idonea misura cautelare. Sussistono del resto tutte le ragioni per domandare in via cautelare la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati. L'urgenza della misura richiesta scaturisce dal fatto che con la definizione del procedimento di finanziamento le risorse economiche a ciò destinate saranno interamente utilizzate mediante assegnazione agli altri soggetti che hanno presentato domanda, e non sarà più possibile per la ricorrente concorrere all'attribuzione delle somme richieste per il finanziamento. È evidente pertanto l'interesse attuale della ricorrente ad essere inserita anche solo in via provvisoria ed in attesa della definizione nel merito della presente controversia utilmente in graduatoria.

Con il ricorso in questione, iscritto come detto dinanzi al n. 393/2019 del T.A.R.S. ed assegnato alla Sezione Prima, la ricorrente ha chiesto in via cautelare, la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e nel merito, il loro annullamento per quanto di ragione, condannando le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, con ogni consequenziale statuizione anche ex art. 34 comma 1 lett. c) c.p.a. nonché in ordine alle spese e agli onorari del giudizio.

La domanda cautelare è stata trattata all'udienza del 07.03.2019 ed è stata accolta con l'ordinanza n. 356/2019.

2. ORDINANZA CHE HA DISPOSTO LA PRESENTE NOTIFICA

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2019, proposto da

COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO SICILIA Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco G. Pulvirenti, Massimo Ferrante, Elisabetta Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

L'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, la PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA e la GIUNTA DI GOVERNO DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

FONDAZIONE ÈBBENE, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 12.12.2018;
- della nota prot. 36890 del 12.11.2018;
- della deliberazione n. 359 del 03.10.2018;
- della nota prot. 12936 del 02.10.2018;
- della nota prot. 49639 del 01.10.2018 contenente lo schema di avviso pubblico
- della nota prot. 869 del 10.01.2019;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, della Presidenza della Regione Siciliana e della Giunta Regionale di Governo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che nella graduatoria delle manifestazioni di interesse trasmessa alla Giunta regionale dal Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro con nota prot. 36890 del 12.11.2018, il progetto della ricorrente è risultato "NON AMMESSO a valutazione in quanto i Bilanci consuntivi non risultano approvati";

- che nella citata nota è specificato che al fine del «rispetto dei tempi assegnati» non si è proceduto ad alcun soccorso istruttorio e che sono state valutate positivamente n.24 proposte su 81 pervenute;

RITENUTO che, a una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza nella parte in cui contesta la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza da parte dell'amministrazione in assenza di adeguato soccorso istruttorio nella fase antecedente

la pubblicazione della graduatoria definitiva, in considerazione del dichiarato possesso dei bilanci "approvati" da parte della ricorrente (sul soccorso istruttorio cfr. C.G.A.R.S. ordinanza n.62/2019);

CONSIDERATO che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare accogliendo la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva della stessa ricorrente alla procedura per cui è causa - fatta salva ogni valutazione nel merito della domanda da parte dell'amministrazione - e che appare opportuno differire all'esito del giudizio il regime delle spese della presente fase;

RITENUTO infine,

- che ai fini dell'ammissibilità del ricorso parte ricorrente ha individuato quale controinteressato, la Fondazione Ébbene che risulta collocata all'11° posto in graduatoria con 90 punti;

- che allo stato non è stimabile la posizione in cui sarà collocata la ricorrente all'esito della valutazione che la Commissione effettuerà in ragione della sua ammissione con riserva, sicché non appare possibile individuare nominativamente gli ulteriori soggetti controinteressati;

- che ai sensi dell'art. 49, co. 1, cod. proc. amm., "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.";

Ritenuto, pertanto che deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi in graduatoria:

- che in relazione all'elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

- che l'avviso dovrà restare pubblicato sul web sito ufficiale dell'Assessorato per almeno 30 giorni consecutivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di aprile 2020 come da emanando calendario;

c) dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione;

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'Estensore

Il Presidente

Sebastiano Zafarana

Calogero Ferlisi

Il Segretario

3. INDICAZIONE NOMINATIVA DI TUTTI I SOGGETTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CHE TRATTASI IN POSIZIONE UTILE O NON UTILE

#	ASSOCIAZIONI CHE HANNO PRESENTATO PROGETTI	
1	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PERSONE DOWN	POSIZIONE UTILE
2	COMUNITA' DI SANT'EGIDIO SICILIA ONLUS	
3	ASSOCIAZIONE AL PLURALE	
4	FONDAZIONE ROCCO CHINNICI	
5	COMUNITA' TERAPEUTICA CASA DEI GIOVANI ONLUS	POSIZIONE UTILE
6	ASSOCIAZIONE PENELOPE	
7	ANFFAS ONLUS MODICA	POSIZIONE UTILE
8	ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE E DEL TERRORISMO – MARESCIALLO ARAMIS	
9	FEDERAZIONE DEI MOVIMENTI E DEI CENTRI DI AIUTO ALLA VITA	
10	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI STRADA ONLUS	
11	ASSOCIAZIONE RECUPERO CEREBROLESÌ	
12	OPERA NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI	POSIZIONE UTILE
13	ALPHA ONLUS ASSOCIAZIONE	
14	ASSOCIAZIONE A BRACCIA APERTE	
15	ASSOCIAZIONE CENTRO AMORE DI GESU'	
16	ANGELI CENTRO ANTIVIOLENZA ANTISTALKING	
17	LA FRATERNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POSIZIONE UTILE
18	EDIFICANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POSIZIONE UTILE
19	IPAB CASA DEL FANCIULLO	

20	ASSOCIAZIONE APRITI CUORE ONLUS	
21	ENTE NAZIONALE SORDI – CONSIGLIO REGIONALE SICILIA	
22	UNMS SEDE REGIONALE	
23	ANMIC SEDE REGIONALE	
24	ASSOCIAZIONE AFADI	POSIZIONE UTILE
25	ANFFAS ONLUS DI RAGUSA	
26	IAHM C/O DIVISIONE CHIRURGIA PLASTICA DELLE USTIONI OSPEDALE CIVICO BENEFRATELLI	
27	ANMIL ONLUS – SEDE REGIONE SICILIA	
28	ISTITUTO DI FORMAZIONE POLITICA PEDRO ARRUPE	
29	LEGA CONTRO LA DROGA ONLUS	
30	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
31	ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA	
32	SOS IL TELEFONO AZZURRO ONLUS	POSIZIONE UTILE
33	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA	POSIZIONE UTILE
34	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GESU' BAMBINO DI PRAGA	
35	ISTITUTO REGIONALE SICILIANO FERNANDO SANTI	
36	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE DELLE IDEEE ARL	POSIZIONE UTILE
37	SAN FRANCESCO SCS	
38	ASSOCIAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO ETS	POSIZIONE UTILE
39	A.G.S.A.S. ONLUS – ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SOLIDALI	POSIZIONE UTILE
40	ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE ONLUS	
41	ASSOCIAZIONE INVENTARE INSIEME ONLUS	POSIZIONE UTILE
42	ANAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE)	
43	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MADRE SERAFINA FAROLFI	
44	ADOC SICILIA	POSIZIONE UTILE
45	COOPERATIVA SOCIALE MIGMA ARL	
46	ASSOCIAZIONE ONLUS SPERANZA E CARITA'	POSIZIONE UTILE
47	ASSOCIAZIONE IL GABBIANO ONLUS	
48	MEDIRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	POSIZIONE UTILE

49	LA DANZA DELLE OMBRE	POSIZIONE UTILE
50	ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO IL MORO	
51	ASSOCIAZIONE ARTHESIA	POSIZIONE UTILE
52	ASSOCIAZIONE PRO-H ONLUS VIVERE...VIVERE INSIEME	
53	CENTRO SOCIALE SAN FRANCESCO SAVERIO	
54	ASSOCIAZIONE MANI UNITE PER LA VITA	
55	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSSOGIALLOBLU	
56	UILDM SEDIONE DI PALERMO ONLUS	
57	ASSOCIAZIONE ASFA SICILIA – ASSOCIAZIONE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	
58	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE ZONALE POLICLINICO	
59	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PROJECT Form	
60	TELEFONO ARCOBALENO	POSIZIONE UTILE
61	ASSOCIAZIONE ONLUS SORDI VALLE DEL MELA	POSIZIONE UTILE
62	ASSOCIAZIONE ERMES ONLUS	POSIZIONE UTILE
63	CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RICREATIVO CLUB GARDWN ONLUS	POSIZIONE UTILE
64	ASSOCIAZIONE VOLONTARI MONTELEPRE DON FRANCESCO BAGLIESI	
65	ASSOCIAZIONE UNO DI NOI ONLUS	
66	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL GIGLIO	
67	FONDAZIONE EBBENE	POSIZIONE UTILE
68	CENTRO STUDI NAT SCAMMACCA	
69	IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
70	ONG COPE	
71	ASSOCIAZIONE ONLUS GENITORI DI SOGGETTI DIVERSABILI – CENTRO DIURNO ROSARIO LIVATINO	
72	FONDAZIONE CIRINO LA ROSA ONLUS	
73	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	
74	SOS IL TELEFONO AZZURRO ONLUS	
75	ANFFAS ONLUS SCORDIA	
76	ASSOCIAZIONE TURISTICA ALCARA TOUR	
77	EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
78	ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE ROGAZIONISTI CRISTO RE ONLUS	
79	PROMETEO ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	

80	ASS. COFRIN	
81	IL CALEIDOSCOPIO ONLUS	POSIZIONE UTILE

4. INDICAZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO E DEL SITO WEB DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT) SU CUI POTERE INDIVIDUARE OGNI ALTRA INDICAZIONE UTILE

Il procedimento pende dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo (Sezione Prima), n. 393/2019 R.G., nel corso del quale è stata accolta la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente ed è stata fissata per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di aprile 2020 come da emanando calendario, con ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Lo svolgimento del procedimento può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (393/2019) nella terza sottosezione “Ricorsi” della seconda sottosezione “Ricerche”, a sua volta rintracciabile all’interno della prima sottosezione “TAR Sicilia - Palermo” della sezione “TAR”.

Si producono in allegato:

1. ordinanza n. 00356/2019 Reg.Prov.Cau. emanata nel procedimento n. 00393/2019 R.G. dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo;
2. nota prot. 36890 del 12.11.2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, contenente l’elenco delle n. 81 istanze e progetti pervenuti.

Avv. Marco Gaetano Pulvirenti Avv. Massimo Ferrante Avv. Elisabetta Ferraro